



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di TERAMO)

Via Castello n.6

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 142 DEL 28-06-2022

Registro Generale n. 290

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 142 DEL 28-06-2022

Oggetto: Approvazione della graduatoria finale definitiva del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore Contabile, Categoria C1 del CCNL del comparto Regioni e autonomie locali - Nomina vincitore del concorso

Visto l'art. 35 d.l.gs 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina le procedure di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche.

Richiamate le seguenti determinazioni del Servizio Amministrativo:

- determinazione n. 255 del 09.11.2021 con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore Contabile, Categoria C1, dopo che erano state esperite, con esito negativo, le procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 del D.L.gs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato: a) sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 09.11.2021, per estratto; b) all'Albo Pretorio dell'Ente al n. 987 del 08.11.2021; c) sul portale del Comune di Notaresco, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di concorso, in data 08.11.2021; d) sul portale del Comune di Notaresco, sulla Home Page, nella sezione notizie e comunicati, in data 09.11.2021;

- determinazione n. 8 del 14.01.2022, con la quale è stato disposto il primo spostamento delle prove concorsuali alle seguenti date: a) prima prova scritta: mercoledì 23 marzo 2022, ore 10,00; b) seconda prova scritta: giovedì 24 marzo 2022, ore 10,00; c) prova orale: giovedì 28 aprile 2022, ore 10,00 (rinvio pubblicato nella Sezione Bandi di concorso in Amministrazione Trasparente il 14.01.2022);

- determinazione n. 34 del 22.02.2022, con cui si è disposta l'ammissione di n. 133 domande con riserva;

- determinazione n. 46 del 04.03.2022, con cui è stato disposto il secondo spostamento delle prove concorsuali alle seguenti date: a) prova preselettiva 27.04.2022, ore 10,00; b) prima prova scritta: giovedì 28 aprile 2022, ore 10,00; c) seconda prova scritta: giovedì 28 aprile 2022, ore 16,00; c) prova orale: lunedì 6 giugno 2022, ore 10,00 (rinvio pubblicato nella Sezione Bandi di concorso in Amministrazione Trasparente il 04.03.2022);

- determinazione n. 89 del 17.04.2022, con la quale è stato conferito incarico a ditta esterna per la gestione della prova preselettiva;
- determinazione n. 99 del 26.04.2022, con la quale è stata nominata la Commissione di concorso, poi successivamente integrata con ulteriori atti dispositivi. L'atto è stato regolarmente pubblicato nella Sezione Bandi di concorso in Amministrazione Trasparente il 26.04.2022. Con mail del 26.04.2022 è stata data comunicazione dell'avvenuta nomina della Commissione alla Regione Abruzzo, Consigliera Pari Opportunità, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001. Ulteriore comunicazione in Trasparenza del 04.06.2022;

Richiamati i seguenti verbali della Commissione concorso, rimessi tutti all'Ufficio del Personale del Comune, debitamente firmati e completi dei documenti allegati:

- Verbale n. 1 del 27.04.2022 – Insediamento, determinazioni, criteri (regolarmente pubblicati nella Sezione Bandi di concorso in Amministrazione Trasparente il 28.04.2022);
- Verbale n. 2 del 27.04.2022 – Verbalizzazione prova preselettiva;
- Verbale n. 3 del 28.04.2022 – Organizzazione prima prova scritta;
- Verbale n. 4 del 28.04.2022 – Verbalizzazione prima prova scritta;
- Verbale n. 5 del 28.04.2022 – Organizzazione seconda prova scritta;
- Verbale n. 6 del 28.04.2022 – Verbalizzazione seconda prova scritta;
- Verbale n. 7 del 02.05.2022 – Correzione elaborati scritti, il cui esito è stato regolarmente pubblicato nella Sezione Trasparenza, Bandi di concorso, il 06.05.2022;
- Verbale n. 8 del 06.06.2022 – Preparazione prova orale;
- Verbale n. 9 del 06.06.2022 – Verbalizzazione prova orale, il cui esito è stato regolarmente pubblicato, in data 08.06.2022, nella Sezione Trasparenza;

Dato atto che a seguito dell'avvenuta ricezione di tutti i documenti concorsuali, il Servizio del Personale ha pubblicato, in data 08.06.2022, la graduatoria finale provvisoria, in attesa delle verifiche di rito necessarie.

Espletate, successivamente, le verifiche di rito, necessarie e propedeutiche per l'approvazione definitiva della graduatoria e le relative assunzioni, inerenti le dichiarazioni e i documenti prodotti dai candidati risultati idonei alle prove d'esame, ed in particolare:

- a) verifica dei documenti prodotti e dei titoli di servizio, mediante richiesta alle Amministrazioni rilascianti ovvero ai medesimi candidati;
- b) verifica del casellario giudiziale, mediante richiesta alla competente Sezione della Procura di Teramo;

Richiamata la normativa in tema di verifiche delle dichiarazioni presentate dai candidati in sede di domanda, e dato atto, come si evince da giurisprudenza prevalente, che la falsa dichiarazione dei titoli, se non porta a benefici in termini di graduatoria, non inficia la graduatoria stessa;

In particolare: La Corte d'Appello Perugia Sez. lavoro, Sent., 24-09-2020 ricostruisce il quadro normativo.

“L'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 recita che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Tale norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, prevedendo testualmente la stessa che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera. Pertanto, è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera

ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto. Ciò è ben evidenziato in un passaggio della sentenza n. 18719 della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 23 settembre 2016, la quale, dopo aver ribadito il consolidato orientamento circa l'irrilevanza degli stati soggettivi del dichiarante, nel caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata all'Amministrazione, ha comunque tenuto a precisare che: "La disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio. La ratio di tale norma, come ha stabilito una successiva e recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro (sentenza n. 18699 dell'11 luglio 2019), che ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva stabilito un automatismo tra dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione, con riferimento all'assenza di pregresse condanne penali, in relazione all'assunzione di un docente nel comparto scuola, "non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ha avuto cura di precisare che ciò costituiva effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192.

"La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto (v. Corte Costituzionale n. 329/2007 cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo". La Corte di Cassazione ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: "Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d D.P.R. n. 3 del 1957) o di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A".

Dichiarare il falso comunque se non comporta la decadenza dal servizio può comportare l'adozione di procedimenti disciplinari. "Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti". In definitiva, anche per il bando di concorso non può avere rilevanza assoluta ed automatica, ai fini della decadenza dal beneficio, la falsità della dichiarazione essendo necessario, secondo un'interpretazione logica e sistematica della disposizione, che la dichiarazione non veritiera abbia comportato un qualche beneficio per l'aspirante".

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione.

Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto individuale di lavoro con il vincitore.

Tutto ciò premesso e considerato;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28.02.2022 con cui è stata approvata la programmazione del personale 2022/2024;

Dato atto che ai fini dell'assunzione del personale in servizio sarà necessario verificare le avvenute pubblicazioni in BDAP dei principali documenti contabili, bilancio di previsione, rendiconto, bilancio consolidato;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.L.gs. n. 267/2000;

Visto il D.L.gs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento per la selezione del personale ;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

Determina

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni;

2) Di prendere atto degli atti della commissione giudicatrice ed, a seguito delle verifiche di legge effettuate, di approvare la relativa graduatoria di merito, finale e definitiva, del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Contabile, Categoria C1, che di seguito si riporta:

n.	Codice	Cognome	Nome	Voto totale
1	13481	Panaioli	Carla	52,16
2	14116	Fiorentino	Katia	48,91
3	14286	Pezzuti	Ambra	47,33

3) Di nominare pertanto vincitrice del concorso la Dott.ssa **Carla Panaioli**, classificatasi al primo posto della graduatoria di merito, per la quale si potrà procedere all'assunzione in ruolo mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ed alla quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

4) Di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sito, in Amministrazione trasparente;

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il dipendente dott. Franco Maggitti.

7) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Maggitti Franco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maggitti Franco

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Maggitti Franco